



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI
Centro Studi e Ricerche

CIRCOLARE N. 132/2020

OGGETTO: Materie complementari.

Igiene e Sanità.

Emergenza epidemiologica da Covid-19. Legge 74/2020⁽¹⁾ (conversione in legge con modificazioni del decreto legge 33/2020).

Nuovo prontuario delle principali violazioni in materia di "Covid-19".

Revoca della circolare del Corpo n. 92/20.

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge n. 74/2020, il decreto-legge n. 33/2020 è stato convertito con modificazioni che decorrono dal 16/07/2020.

Il principale elemento di interesse per la P.M. è costituito dal novellato articolo 2 del D.L. che, nella nuova versione, è ora integrato dal comma 2-bis.

Con tale innovazione si è determinata una netta discontinuità con la normativa pregressa sull'attribuzione dei proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie: **è ora disposto, infatti, che dal 16/07/2020, a seguito di trasgressione della disciplina antipandemica, tali proventi siano devoluti all'Ente di appartenenza dell'accertatore.**

Ai fini operativi è stato predisposto il nuovo prontuario delle principali violazioni in materia di Covid-19, reperibile sulla rete Intranet alla voce Intracom / Polizia Municipale / INTRANET Polizia Municipale / Prontuari / Materie Complementari.

Sono revocati i modelli Covid-Stato e Covid-Regione di cui alla circolare n. 85/20⁽²⁾.

AL/CC

Addì, 17/07/2020

IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO
(f.to in originale)

Allegato:

- Estratto del testo coordinato DL n. 33/20 con la legge di conversione n. 74/2020.

⁽¹⁾ LEGGE 14 luglio 2020, n. 74 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19". (GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020)

⁽²⁾ Circa le modalità difensive si deve fare riferimento al quadro D del modello 176 bis spuntando, come di consueto, il riferimento all'Autorità competente (per le violazioni alla normativa statale il punto "2"; per le violazioni alla normativa regionale il punto "4", per le violazioni alle ordinanze sindacali il punto "1").

Vigente dal: 16 luglio 2020

(omissis)

Art. 1

Misure di contenimento della diffusione del COVID-19

1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, **convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35**, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.
5. Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.
6. E' fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
7. ***Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con provvedimento dell'autorità sanitaria è applicata la quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, preventivamente approvata dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.***
8. E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
11. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia.
13. ***Le attività dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.***
14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del **30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020**, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.

Art. 1-bis

Modifiche ai poteri del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19

1. All'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Al fine di assicurare il più ampio accesso da parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare l'emergenza, il Commissario può stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni, ivi incluse le misure idonee a ristorare gli aderenti dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto, ferma restando la facoltà di cessione diretta, da parte del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di acquisto.”

b) al comma 9, dopo le parole: “per l'acquisizione dei beni di cui al comma 1”, sono inserite le seguenti: “per la sottoscrizione dei protocolli di cui al comma 1-bis”.

Art. 2

Sanzioni e controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, **convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35**. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

2-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

3. **Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato**, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 3

Disposizioni finali

1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(omissis)



Città di Torino
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Centro Studi e Ricerche

**Prontuario delle principali
violazioni in materia di
*COVID-19***

Aggiornato al 16 luglio 2020

✂ -----

INDICE	
<i>TIPOLOGIA</i>	<i>PAG.</i>
NOTE	3 - 6
ASSEMBRAMENTO	7
ATTIVITÀ SPORTIVA E MOTORIA	8
VIOLAZIONE QUARANTENA ACCESSO PARCHI	9
EVENTI SPORTIVI ESERCIZIO SALE GIOCHI, SCOMMESSE E BINGO	10
EFFETTUAZIONE SPETTACOLI DISTANZA SICUREZZA ATTIVITÀ COMMERCIALI	11
AREE GIOCO E AREE ATTREZZATE ACCESSO A PARCHI, VILLE E GIARDINI PUBBLICI	12
SERVIZI EDUCATIVI / ATTIVITÀ DIDATTICHE UTILIZZO MASCHERINE IN LUOGHI CHIUSI APERTI AL PUBBLICO	13
ACCOMPAGNATORI PAZIENTI IN PRONTO SOCCORSO STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI	14



✂ -----

INDICE	
<i>TIPOLOGIA</i>	<i>PAG.</i>
INOSSERVANZA PROTOCOLLI/LINEE DPCM 11-06-2020	15
INOSSERVANZA PROTOCOLLI/LINEE DPCM 14-07-2020	16

NOTE

La violazione deve essere contestata utilizzando il mod. 176/bis.

La violazione delle misure per il contenimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 1.000,00. **Se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate di 1/3 (da € 533,33 ad € 1.333,33 – PMR € 533,33 entro 60 gg. - € 373,34 entro 5 gg.).**

Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (*"Modifiche al sistema penale"*), che prevede le norme generali sul procedimento per la contestazione di violazioni amministrative. Si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202, C.d.S. che prevedono il pagamento:

- in misura ridotta entro 60 gg. dalla violazione di una somma pari al minimo edittale, in questo caso 400,00 €;
- in misura scontata del 30% entro 5 gg. di una somma pari a 280,00 €.

Se l'autore della violazione è persona minorenni, della violazione risponde chi era tenuto alla sua sorveglianza. In quest'ultimo caso, il campo trasgressore dovrà riportare, i dati del genitore o tutore, come se fosse l'effettivo trasgressore, evidenziando la sua qualità di soggetto tenuto alla sorveglianza nella parte riservata alla descrizione dell'infrazione. (Art. 2 Legge 689/81).

Nell'ipotesi in cui la violazione sia commessa da un dipendente l'attività commerciale, la responsabilità solidale dell'obbligazione del pagamento della sanzione ricade, ai sensi dell'art. 6, comma 2, Legge n. 689/81 sulla persona incaricata della direzione.

3

✂ -----

NOTE

Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere tempestivamente trasmessa al Comando Palazzo di Città, Ufficio Regolamenti Comunali, via Garibaldi 25 Torino.

In caso di mancato pagamento sarà inviato rapporto all'Autorità competente (Prefetto di Torino ovvero Presidente della Regione Piemonte) ai sensi dell'art. 4 co. 3 del D.L. 25 marzo 2020 nr. 19. Al relativo procedimento si applica l'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 nr. 18.

Ai sensi dell'art. 18 L. 24 novembre 1981 nr. 689, entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono presentare, anche tramite raccomandata A.R., scritti difensivi e/o documenti e chiedere di essere sentiti dall'Autorità competente.

5

NOTE

Nelle ipotesi di violazione commessa utilizzando un veicolo, sussiste la responsabilità solidale dell'obbligazione del pagamento che ricade, ai sensi dell'art. 6, legge n. 689/81, sul proprietario del veicolo, fatta salva l'ipotesi di utilizzo di un veicolo adibito a servizio essenziale (TPL), per la quale non può sussistere la predetta responsabilità per le eventuali violazioni commesse dai passeggeri.

In caso di reiterazione (cioè violazione ripetuta nell'arco di 5 anni successivi alla definizione del precedente provvedimento sanzionatorio) la sanzione amministrativa per l'illecito reiterato è raddoppiata.

Si può applicare la reiterazione, solo quando ricorrono i presupposti per la reiterazione amministrativa di cui all'art. 8 bis legge n. 689/1981. È perciò necessario che, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Per potersi applicare gli effetti della reiterazione (raddoppio sanzione pecuniaria) occorre che il verbale della prima violazione sia stato definito senza il pagamento.

La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative è demandata:

- al Prefetto per le violazioni delle misure disposte dall'Autorità di Governo;
- alle Regioni per le violazioni delle misure disposte dalle medesime.

Il pagamento delle sanzioni pecuniarie indicate potrà avvenire:

- **Per espressa statuizione dell'articolo 2, comma 2-bis, del DL 33/2020, come convertito in legge 74/2020, il ricavato delle violazioni alla normativa per il contenimento epidemiologico sarà devoluto a favore dell'ente di appartenenza dell'accertatore. A seguito di questa ultima disposizione, dalla data del 16/07/2020, per qualsiasi violazione accertata dagli appartenenti il Corpo di P.M., in materia Covid-19, sui verbali di contestazione dovrà essere indicato che i proventi sono a favore del Comune di Torino secondo le modalità riportate sul retro del modello 176-bis.**

4

✂

NOTE

CHIUSURA PROVVISORIA ATTIVITA'/ESERCIZIO COMMERCIALE

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.L. 19/2020, convertito con L. 35/2020, all'atto dell'accertamento delle violazioni nei confronti di attività di impresa, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.

Ai fini di una omogenea applicazione, il Comando del Corpo ha disposto:

- qualora la violazione sia accertata a carico di attività che in ogni caso avrebbero dovuto essere chiuse si contesterà la violazione disponendo l'immediata chiusura della stessa per il periodo massimo consentito (5 giorni);
- qualora la violazione sia accertata a carico di attività che potevano essere aperte e l'illecito sia inerente aspetti meramente gestionali si concederà il tempo strettamente necessario alla regolarizzazione rimanendo sul posto:
 - 1) se l'interessato regolarizza la situazione ovvero chiude spontaneamente, essendo il provvedimento facoltativo, non si procederà oltre;
 - 2) se l'interessato non regolarizza la situazione ovvero non sia in grado strutturalmente di farlo si disporrà l'immediata chiusura per giorni 1 (l'attività potrà riprendere solo al termine del periodo di chiusura se sono state ripristinate le condizioni di sicurezza);
 - 3) in caso di ripetizione della violazione da parte dell'interessato la chiusura provvisoria è 5 giorni.

6

NORMA E TIPO DI INFRAZIONE	P.M.R.
<p><i>Assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico.</i></p> <p>non si atteneva al divieto di assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico.</p> <p><i>Art. 1, comma 8 D.L. 33/20 e art. 4 comma 1 D.L. 19/2020 (convertito in L. 35/2020)</i></p> <p>Applicabile fino al 31 luglio 2020</p>	<p>da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg.</p> <hr/> <p>Autorità competente: Prefetto Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p> <hr/> <p>Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C</p>

7



NORMA E TIPO DI INFRAZIONE	P.M.R.
<p><i>Violazione della quarantena (soggetto positivo al virus).</i></p> <p>In qualità di persona sottoposta alla misura della quarantena perché risultata positiva al virus, non si atteneva al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora.</p> <p><i>Art. 1, comma 6 e art. 2, comma 3, D.L. 33/20 (convertito con modificazioni dalla L. 76/2020)</i></p> <p>Applicabile fino al 31 luglio 2020</p>	<p>Notizia di reato per violazione all'art. 260 Testo Unico Leggi Sanitarie</p>
<p><i>Accesso ai parchi.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • non si atteneva al divieto di assembramento all'interno di parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici. • Inosservanza del rispetto della distanza interpersonale di 1 mt. all'interno di parchi, ville e giardini pubblici. <p><i>Art. 4 comma 1 D.L. 19/2020 (convertito in L. 35/2020) in relaz. all'art. 1, c. 1), lett. b), DPCM 11.06.2020</i></p> <p><i>Se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo (ad es. velocipede) la sanzione è aumentata di 1/3 (da € 533,330 ad € 1.333,33 - PMR € 533,33 entro 60 gg. - € 373,34 entro 5 gg.).</i></p> <p>Applicabile fino al 31 luglio 2020</p>	<p>da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg.</p> <hr/> <p>Autorità competente: Prefetto Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p> <hr/> <p>Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C</p>

9

NORMA E TIPO DI INFRAZIONE	P.M.R.
<p>Attività sportiva e motoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Effettuava attività sportiva omettendo il rispetto della distanza interpersonale di due metri; • effettuava attività motoria omettendo il rispetto della distanza interpersonale di un metro. <p><i>(l'obbligo del rispetto della distanza interpersonale non sussiste laddove sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti)</i></p> <p>Art. 4 comma 1 D.L. 19/2020 (convertito in L. 35/2020) in relaz. all'art. 1, c. 1), lett. d), DPCM 11.06.2020</p> <p><i>Se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo (ad es. velocipede) la sanzione è aumentata di 1/3 (da € 533,33 a € 1.333,33 - PMR € 533,33 entro 60 gg. - € 373,34 entro 5 gg).</i></p> <p style="text-align: center;">Applicabile fino al 31 luglio 2020</p>	<p>da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg.</p>
	<p>Autorità competente: Prefetto Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p>
	<p>Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C</p>

8

✂

NORMA E TIPO DI INFRAZIONE	P.M.R.
<p>Eventi sportivi</p> <p>Non si atteneva al divieto di organizzare/partecipare ad eventi e/o competizioni sportive non riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali.</p> <p>Art. 4, comma 1, D.L. 19/2020 (convertito in L. 35/2020) in relaz. all'art. 1, c. 1), lett. e), DPCM 11.06.2020</p> <p style="text-align: center;">Applicabile fino al 31 luglio 2020</p>	<p>da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg. CHIUSURA PROVVISORIA (VDS. PAGINA 6)</p>
	<p>Autorità competente: Prefetto Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p>
	<p>Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C</p>
<p>Divieto di esercizio attività di varia natura.</p> <p>Esercitava l'attività di sala giochi, sala scommesse, sala bingo senza attenersi alle disposizioni delle linee guida allegate al DPCM</p> <p>Art. 4, comma 1, D.L. 19/2020 (convertito in L. 35/2020) in relaz. all'art. 1, comma 1, lett. z) DPCM 11.06.2020</p> <p style="text-align: center;">Applicabile fino al 31 luglio 2020</p>	<p>da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg. CHIUSURA PROVVISORIA (VDS. PAGINA 6)</p>
	<p>Autorità competente: Prefetto Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p>
	<p>Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C</p>

NORMA E TIPO DI INFRAZIONE	P.M.R.
<p><i>Divieto di effettuare spettacoli.</i></p> <p>Effettuava spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche o in altri spazi all'aperto in violazione:</p> <p>a) della preassegnazione dei posti, del distanziamento, del numero massimo di posti (1000 all'aperto, 200 al chiuso)</p> <p>b) dei protocolli della Conferenza delle regioni.</p> <p>Art. 4, comma 1, D.L. 19/2020 (convertito in L. 35/2020) in relaz. all'art. 1, c. 1), lett. m), DPCM 11.06.2020</p> <p>Applicabile fino al 31 luglio 2020</p>	<p>da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg. CHIUSURA PROVVISORIA (VDS. PAGINA 6)</p> <p>Autorità competente: Prefetto Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p> <p>Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C</p>

<p><i>Distanza di sicurezza interpersonale attività commerciali.</i></p> <p>Quale gestore di attività commerciale non garantiva l'accesso in modo contingentato per garantire ai clienti di mantenere la distanza interpersonale di 1 mt.</p> <p>Art. 4, comma 1, D.L. 19/2020 (convertito in L. 35/2020) in relaz. all'art. 1, c. 1), lett. dd), DPCM 11.06.2020</p> <p>Applicabile fino al 31 luglio 2020</p>	<p>da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg. CHIUSURA PROVVISORIA (VDS. PAGINA 6)</p> <p>Autorità competente: Prefetto Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p> <p>Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C</p>
--	--

11



NORMA E TIPO DI INFRAZIONE	P.M.R.
<p><i>Divieto di esercitare servizi educativi e attività didattiche.</i></p> <p>Non si atteneva al divieto di esercitare servizi educativi o attività didattiche in presenza.</p> <p>Art. 4 comma 1 D.L. 19/2020 (convertito in L. 35/2020) in relaz. all'art. 1, c. 1), lett. q), DPCM 11.06.2020</p> <p>Applicabile fino al 31 luglio 2020</p>	<p>da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg. CHIUSURA PROVVISORIA (VDS. PAGINA 6)</p> <p>Autorità competente: Prefetto Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p> <p>Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C</p>

<p><i>Obbligo utilizzo mascherine in luogo chiuso aperto al pubblico.</i></p> <p>In <u>luogo chiuso accessibile al pubblico</u>, ometteva di utilizzare la prescritta protezione delle vie respiratorie (mascherina)</p> <p>Art. 4 comma 1 D.L. 19/2020 (convertito in L. 35/2020) in relazione all'art. 3, c. 2, DPCM 11.06.2020</p> <p>Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.</p> <p>Applicabile fino al 31 luglio 2020</p>	<p>da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg.</p> <p>Autorità competente: Prefetto Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p> <p>Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C</p>
---	--

13

NORMA E TIPO DI INFRAZIONE	P.M.R.
<p>Aree gioco e aree attrezzate</p> <p>Accedeva ad aree interne ai parchi e ai giardini comunali di libero accesso (campi calcio, calcetto, basket) attualmente interdette all'accesso</p> <p>Art. 4 comma 1 D.L. 19/2020 (convertito in L. 35/2020) in relazione all'ordinanza sindacale n. 63 del 19/05/2020</p> <p><i>Se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo (ad es. velocipede) la sanzione è aumentata di 1/3 (da € 533,33 a € 1.333,33 - PMR € 533,33 entro 60 gg. - € 373,34 entro 5 gg).</i></p> <p>Applicabile fino ad individuazione procedure per rispetto Allegato 8 - D.P.C.M. 11 giugno 2020</p>	<p>da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg.</p> <p>Autorità competente: Sindaco Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p> <p>Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C</p>
<p>Accesso a parchi, ville e giardini pubblici</p> <p>Accedeva al Parco / Villa / Giardino pubblico (<i>specificare</i>) per svolgere attività sportiva o motoria in orario non consentito (tra le ore 23.⁰⁰ e le 06.⁰⁰).</p> <p>Art. 4 comma 1 D.L. 19/2020 (convertito in L. 35/2020) in relazione al punto 1) ord. sindacale n. 35 del 07 maggio 2020</p>	<p>da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg.</p> <p>Autorità competente: Sindaco Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p> <p>Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C</p>

12

✂

NORMA E TIPO DI INFRAZIONE	P.M.R.
<p>Accompagnatori pazienti</p> <p>In qualità di accompagnatore di paziente, permaneva in sala di attesa del pronto soccorso.</p> <p>Art. 4 comma 1 D.L. 19/2020 (convertito in L. 35/2020) in relaz. all'art. 1, c. 1), lett. aa), DPCM 11.06.2020</p> <p>Applicabile fino al 31 luglio 2020</p>	<p>da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg.</p> <p>Autorità competente: Prefetto Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p> <p>Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C</p>
<p>Strutture socio assistenziali.</p> <p>In qualità di parente o visitatore di struttura di ospitalità e lungo degenza, residenza sanitaria assistita (RSA), hospice, struttura riabilitativa o struttura residenziale per anziani, autosufficienti e non, accedeva alla predetta struttura senza autorizzazione della stessa.</p> <p>Art. 4 comma 1 D.L. 19/2020 (convertito in L. 35/2020) in relaz. all'art. 1, c. 1), lett. bb, DPCM 11.06.2020</p> <p>Applicabile fino al 31 luglio 2020</p>	<p>da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg.</p> <p>Autorità competente: Prefetto Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p> <p>Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C</p>

14

NORMA E TIPO DI INFRAZIONE	P.M.R.
<p><i>Inosservanza linee guida/protocolli di sicurezza di cui agli allegati del DPCM 11-06-2020</i></p> <p>In qualità di responsabile ... (<i>specificare</i>) non si atteneva alle linee guida indicate negli allegati del DPCM del 11-06-2020. All'atto dell'accertamento risultava violata la seguente prescrizione ... (<i>specificare</i>).</p>	<p>da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg. CHIUSURA PROVVISORIA (VDS. PAGINA 6)</p>
<p><i>Art. 4 comma 1 D.L. 19/2020 (convertito in L. 35/2020) in relazione all'allegato N. ... (specificare) DPCM 11.06.2020.</i></p> <p style="text-align: center;">Applicabile fino al 31 luglio 2020</p>	<p>Autorità competente: Prefetto Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p>
<p>Gli allegati del DPCM del 11-06-2020, la cui validità è stata rinnovata dal DPCM 14-07-2020, sono. dal numero 1 al numero 8 e dal numero 10 al numero 14. (Vedasi circolare 117/2020)</p>	<p style="text-align: center;">Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C</p>

15

✂

NORMA E TIPO DI INFRAZIONE	P.M.R.
<p><i>Inosservanza linee guida/protocolli di sicurezza di cui agli allegati del DPCM 14-07-2020</i></p> <p>In qualità di responsabile ... (<i>specificare</i>) non si atteneva alle linee guida indicate negli allegati del DPCM del 14-07-2020. All'atto dell'accertamento risultava violata la seguente prescrizione ... (<i>specificare</i>).</p> <p><i>Art. 4 comma 1 D.L. 19/2020 (convertito in L. 35/2020) in relazione all'allegato N. ... (specificare) DPCM 14.07.2020.</i></p> <p style="text-align: center;">Applicabile fino al 31 luglio 2020</p> <p>Gli allegati del DPCM del 14/07/2020 sono: n.1 "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della conferenza delle Regioni e delle province autonome del 14 luglio 2020"; n.2 "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico"</p>	<p>da € 400,00 a € 1.000,00 PMR € 400,00 entro 60 gg. € 280,00 entro 5 gg. CHIUSURA PROVVISORIA (VDS. PAGINA 6)</p> <hr/> <p>Autorità competente: Prefetto Vds. retro modello 176 bis - quadro D</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Pagamento Vds. retro modello 176 bis - quadro C</p>